

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

**Ai sigg.**

**Clienti dello Studio**

**Circolare 3/2020**

Milano, 10 gennaio 2020

**Oggetto: Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020**

È entrato in vigore dal 25.12.2019 il c.d. “*Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020*” – D.L. 26.10.2019 n. 124 – di cui vi sono già state anticipate alcune importanti novità con le precedenti circolari n. 12-13/2019. Di seguito si sintetizzano le altre principali misure contenute nel provvedimento.

**Accollo fiscale**

È stato stabilito il divieto di accollo fiscale, laddove il debito tributario sia estinto mediante crediti d’imposta dell’accollante, anche quando siano esistenti e utilizzabili in compensazione. In caso contrario, il pagamento si considera non eseguito e vengono applicate le sanzioni di indebita compensazione per l’accollante ed omesso versamento per l’accollato.

**Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti**

Su tale argomento seguirà una specifica circolare dello Studio.

**Acconti IRPEF – IRES ed IRAP**

A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

dell'Economia, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in **2 rate ciascuna nella misura del 50%**. Risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti;
- applicano il regime forfettario;
- adottano il regime fiscale di vantaggio;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa.

Per gli alti contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata 40% - seconda rata 60%).

Relativamente al 2019, resta valido il versamento del 1° acconto effettuato nella misura del 40% senza che sia necessario integrare il pagamento a suo tempo effettuato.

### **Trust**

È stato modificato l'articolo relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da trust. A seguito delle modifiche, l'art. 44 c. 1 del Tuir dispone che configurano redditi di capitale:

- i redditi imputati al beneficiario di trust anche se non residenti;
- i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto.

### **Iva e accise**

In tema Iva sono molte le novità, che riguardano principalmente le seguenti tematiche:

- l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche;
- la proroga del divieto di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie B2C;

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

- la semplificazione degli adempimenti IVA;
- l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- il reverse charge nei contratti di appalto e subappalto;
- il contrasto alle frodi in materie di accisa (argomento non trattato);
- la prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti (argomento non trattato);
- il contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti (argomento non trattato).

### **Utilizzo dei file delle fatture elettroniche**

Viene disposto che i file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall'Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- b) dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

A tali fini, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento Privacy (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

### **Proroga del divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C**

L'art. 15 del DL 124/2019 ha stabilito che, in attesa dell'individuazione di modalità specifiche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio da parte

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, è **disposta la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica** mediante Sistema di Interscambio, da parte dei soggetti:

- tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);
- che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 14.12.2018 n. 135).

A decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante invio degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza.

### **Semplificazione degli adempimenti IVA: Registri iva ed Esterometro**

In base a precedenti previsioni normative, l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto mettere a disposizione dei soggetti passivi una bozza dei registri iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale Iva. Tale predisposizione non è ancora possibile, in considerazione dell'avvio graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Di conseguenza è stato previsto un differimento dell'avvio delle misure di semplificazione: il primo invio delle bozze dei registri iva di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche avrà luogo a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2020.

Un'altra importante novità arriva dalla modifica della **scadenza della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel**

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

**territorio dello Stato**, che passa da mensile a trimestrale; pertanto a decorrere dal 2020 l'esterometro andrà presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunicherà all'interessato con modalità telematiche l'importo dovuto, la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/1997, ridotta a un terzo, e gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non provvedano al versamento delle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000,00 euro, l'obbligo può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

### **Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto**

L'art. 4 co. 3 e 4 del DL 124/2019 ha introdotto una **nuova fattispecie di reverse charge**, prevedendo l'inserimento della lett. a-quinquies) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/1972, applicabile:

- alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono espressamente escluse dall'operatività della disciplina, sotto il profilo oggettivo:

- le prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/1972;
- le operazioni soggette alla disciplina dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/1972, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate nell'indice FTSE MIB, degli altri enti pubblici e società controllate dalle Pubblica Amministrazione.

L'efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio dell'**autorizzazione** a parte del Consiglio dell'Unione Europea.

### **Utilizzo denaro contante**

Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Il Decreto legge in oggetto ha previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

- dal 1° luglio 2020 al 31.12.2021 il limite è fissato in euro 1.999,99;
- a decorrere dal 01.01.2022 l'importo limite sarà pari ad euro 999,99.

Il divieto in questione, riguarda, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

- per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (così dispone il co. 6 dell'art. 63 del DLgs. 231/2007).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, si vieta di incassare in contanti le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti. Essi, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007).

### **Diritto penale tributario**

L'art. 39 del DL 124/2019 ha previsto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA), tramite:

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

- inasprimento delle pene e riduzione delle soglie di punibilità di quasi tutte le fattispecie;
- l'estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie della c.d. confisca per "sproporzione" o "allargata" di cui all'art. 240-bis c.p.73;
- la configurazione del solo delitto di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001.

Tali novità hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL collegato fiscale.

Di seguito si riportano le principali modifiche relative alle sanzioni detentive.

In caso di **dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi**, è previsto, in via generale, un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da quattro a otto anni". La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia "inferiore" a 100.000,00 euro. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, "reato presupposto" della **responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001**; per cui in caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Nella fattispecie **dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici** la pena comminata, passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da tre a otto anni".

In relazione alla fattispecie di **dichiarazione infedele** le novità riguardano la pena comminata, che passa dalla reclusione da "uno a tre anni" alla reclusione "da due a quattro anni e sei mesi". Per l'integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più 150.000,00 euro);



# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore 2 milioni di euro (e non più 3 milioni).

È stato modificato il co. 1-ter dell'art. 4 del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale, "fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Con riguardo all'**omessa dichiarazione** ai fini sia delle imposte dirette e dell'IVA che quelle dei sostituti d'imposta, è previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a quattro anni" alla reclusione "da due a cinque anni".

In caso di **emissione di fatture false** è previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da quattro a otto anni". La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare dell'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.

La pena per l'**occultamento o distruzione di documenti contabili** passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da tre a sette anni".

### **Modifica della disciplina del 730**

Tra le misure introdotte in sede di conversione spicca la riscrittura del calendario dell'assistenza fiscale con il 730 che, dal 2021, potrà essere presentato fino al 30 settembre di ciascun anno, anziché 23 luglio. Viene inoltre prevista una finestra mobile di invio delle

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

dichiarazioni che consentirà ai contribuenti di non subire ritardi nell'erogazione dei crediti fiscali chiesti a rimborso.

### **Credito d'imposta commissioni per pagamenti elettronici**

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, spetta un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Il credito spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali dal 01.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente non superino i 400.000 euro.

L'agevolazione si applica nel rispetto del regime de minimis" e può essere utilizzato in compensazione tramite F24.

### **Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri "evoluti"**

A decorrere dall' 01.01.2021, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati potranno assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, se adottano sistemi di incasso "evoluti", attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

### **Estensione del ravvedimento operoso**

Viene abrogata la norma che consentiva l'applicazione del ravvedimento operoso in versione "estesa" solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

**Interessi sui debiti fiscali**

Vengono ridotti gli interessi da versare quando si paga a rate le imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l'agente della riscossione. Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento dovesse essere necessario.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli  
Commercialisti